

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 25/06/2020

FATTO

In data 4/2/2013, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo totale finanziato di euro 49.560,00, da rimborsare in 120 rate mensili da euro 413,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote del suo stipendio.

Tale finanziamento prevedeva l'addebito al ricorrente di euro 2.478,00 per commissioni accessorie e di euro 400,00 per spese fisse contrattuali.

Estinto anticipatamente il prestito de quo a far data dal 1/5/2017, in corrispondenza della rata nr. 48, il ricorrente, assistito da un'Associazione di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, al fine di ottenere - ai sensi dell'art. 125 sexies, tenuto conto della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 e della successiva decisione n. 2625/2019 del Collegio di Coordinamento ABF - il rimborso, sulla base del metodo della "*curva degli interessi*", delle quote dei predetti costi dovutegli a seguito di siffatta estinzione anticipata.

In particolare, parte istante ha specificatamente dettagliato la sua domanda di rimborso quantificandola in euro 983,50 per le commissioni accessorie e in euro 147,60 per le spese fisse contrattuali.

Inoltre il ricorrente ha chiesto il rimborso della rata di aprile 2017, a suo dire illegittimamente addebitatagli due volte, e della rata di maggio 2017, erroneamente addebitatagli successivamente all'estinzione del prestito, così facendo ascendere la sua



domanda di rimborso alla complessiva cifra di euro 1.957,60, oltre interessi legali dalla data di presentazione del reclamo.

Con le sue controdeduzioni, l'intermediario resistente ha, anzitutto, dedotto di avere già rimborsato, tramite bonifici domiciliati, le due rate oggetto di contestazione.

Quanto, invece, alla richiesta di rimborso dei costi applicazioni al rapporto di finanziamento in esame, l'intermediario ha dedotto l'inapplicabilità della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019, all'uopo sostenendo che la stessa muove da una serie di motivazioni che la normativa nazionale ha già fatto propri, prevedendo il rimborso dei soli costi correlati alla durata del rapporto, e che, in ogni caso, la sentenza de qua non possa avere un'efficacia diretta nei rapporti tra privati, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non avrebbe natura "*self-executing*".

Pertanto, rilevato che sia le commissioni accessorie che le spese fisse, addebitate al cliente, non erano soggette a maturazione nel tempo, poiché afferivano ad attività propedeutiche e preliminari alla conclusione dell'affare e al perfezionamento del contratto., parte resistente ha contestato che sussistesse un diritto del ricorrente alla ripetizione di una quota parte delle predette voci di costo, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Deducendo, per ultimo, l'infondatezza della pretesa di ristoro delle competenze legali (in realtà non oggetto di domanda), l'intermediario ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto delle richieste avanzate in ricorso.

Ad integrazione delle proprie controdeduzioni, l'intermediario ha inviato, in data 11/5/2020, una nota alla quale ha allegato la fattura riguardante l'opera di intermediazione prestata dal terzo e ciò al fine di dimostrare che le somme versate dal consumatore per siffatta opera sono solo transitate contabilmente presso essa resistente, senza tuttavia consolidarsi nel suo patrimonio.

Con repliche del 25/5/2020, il ricorrente ha contestato la fondatezza delle avverse controdeduzioni ed ha confermato le richieste da egli formulate in atto introduttivo.

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento, a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: "*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione "*costo totale del credito*", in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito anche dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*".

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE,



ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove, invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, pronunciandosi sul caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”*.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle due voci di costo che il ricorrente chiede specificatamente in rimborso per effetto dell'intervenuta estinzione



anticipata.

Al riguardo, riconosce questo Collegio che entrambi gli oneri addebitati al ricorrente hanno natura *up front*.

Dalla lettura del testo contrattuale prodotto in atti dallo stesso ricorrente, emerge, infatti, che le “*commissioni accessorie*”, pattuite in misura pari ad euro 2.478,00, afferiscono alle provvigioni dovute alla rete di vendita esterna (agenti/mediatori) per alcune attività, analiticamente indicate, finalizzate alla stipula del contratto di finanziamento in questione, ad esso prodromiche e preliminari.

Analogamente, risulta dalla documentazione contrattuale che le “*spese fisse contrattuali*”, quantificate in euro 400,00, remunerano l'attività istruttoria svolta per procedere all'apertura della pratica di richiesta del finanziamento ed alla relativa valutazione nonché ad operazioni preliminari e contestuali, necessarie per perfezionare la cessione del quinto della retribuzione/pensione, anche con riferimento alla notifica del contratto all'Amministrazione terza ceduta.

Ciò posto, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019, è da ritenersi che per le due predette voci di costo, seppure *up front*, debba comunque riconoscersi, per effetto dell'intervenuta estinzione anticipata del prestito, il diritto del ricorrente alla relativa riduzione, da calcolarsi, secondo la curva degli interessi.

In particolare, l'importo che sarebbe dovuto al ricorrente risulterebbe pari ad euro 983,27 per le commissioni accessorie e ad euro 158,72 per le spese fisse contrattuali, e, perciò, a complessivi euro 1.141,99, come dettagliato nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	7,67%					
Denominazione	% rapportata al TAN	39,68%						
<i>Commissioni accessorie</i>				2.478,00 €	<i>Up front</i>	983,27 €		983,72 €
<i>Spese fisse contrattuali</i>				400,00 €	<i>Up front</i>	158,72 €		158,72 €
Totale								1.141,99 €

In ossequio al principio della domanda, l'importo di euro 158,72 sopra calcolato per spese fisse contrattuali deve, però, essere qui ridotto nella minor cifra di euro 147,60 specificatamente chiesta dal ricorrente per tale voce di costo, di guisa che l'importo complessivo che con la presente decisione può legittimamente riconoscersi al ricorrente è pari ad euro 1.130,87, corrispondente alla somma di euro 983,27 e di euro 147,60.

Rimane, infine, da esaminare la domanda di retrocessione di euro 826,00 per due rate, secondo la prospettazione del ricorrente, indebitamente percepite dall'intermediario.

A tal proposito, il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui, ferma la necessità che il ricorrente produca le buste paga dalle quali siano evincibili le relative trattenute, gli estratti conto prodotti dall'intermediario non costituiscono una prova idonea a dimostrare la mancata ricezione dei relativi importi, a meno che da tali estratti conto si evinca che le quote ritenute insolute siano state effettivamente incassate ma successivamente rimborsate al ricorrente (cfr. decisione n. 1765/19 e n. 4148/20).

Nel caso di specie, la documentazione contabile (estratto conto con evidenza di storno del 18/9/2017 e nota del 21/4/2020, attestante un rimborso incassato da parte istante il 21/10/2017) prodotta dall'intermediario, è, ad avviso di questo Collegio, idonea a provare l'avvenuta restituzione delle due rate di aprile e maggio 2017, oggetto del contendere, sicché la domanda proposta dal ricorrente di restituzione di siffatte due rate va respinta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conclusione, per tutti i suesposti rilievi, l'intermediario, in parziale accoglimento del ricorso, l'intermediario va qui dichiarato tenuto alla restituzione in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.130,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.130,87, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI